

Bruxelles, 14 dicembre 2016
(OR. en)

15567/16

PUBLIC 87
INF 209

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - GIUGNO 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel giugno 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL GIUGNO 2016

Procedura scritta conclusa il 1° giugno 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra GU L 250 del 16.9.2016, pagg. 1-2	5729/16
Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra GU L 250 del 16.9.2016	5730/2/16 REV 2 + ADD 1-10
Dichiarazione congiunta dell'Unione europea e del Mozambico riguardante la versione in lingua portoghese dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra Nel dicembre 1990 tutti i membri della comunità dei paesi di lingua portoghese (CPLP) — Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico, Portogallo, Sao Tomé e Principe e Timor Leste — hanno firmato l'accordo sull'ortografia della lingua portoghese. In Mozambico l'accordo è stato approvato dal governo nel giugno del 2012 ed è in attesa della ratifica da parte del parlamento. Conveniamo quanto segue: 1. Se dopo la data della firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE ("APE concluso tra l'UE e gli Stati della SADC") l'accordo sull'ortografia della lingua portoghese non sarà ancora stato ratificato dal Mozambico, l'UE e il Mozambico collaboreranno per produrre una versione in lingua portoghese dell'APE con gli Stati della SADC in linea con la variante del portoghese in uso in Mozambico. 2. I servizi pertinenti del Consiglio dell'Unione europea e del governo del Mozambico si adopereranno per certificare che tale versione possa essere considerata quella portoghese ai sensi dell'articolo 120 dell'APE concluso tra l'UE e gli Stati della SADC.	

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Il Consiglio ritiene che il testo dell'articolo 74, paragrafo 1, dell'APE concluso con gli Stati della SADC non deroghi e non possa derogare alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri a norma dei trattati, anche in materia di investimenti.

Dichiarazione della Commissione

1. Nel corso dei negoziati in corso o futuri in materia di indicazioni geografiche, la Commissione manterrà stretti contatti con ciascuno Stato membro interessato attraverso le strutture consultive disponibili e accoglierà richieste ad hoc di ulteriori consultazioni.
2. La Commissione è impegnata a raggiungere il miglior livello possibile di protezione delle indicazioni geografiche registrate dell'Unione nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali alla luce della situazione del mercato di ogni partner commerciale e degli interessi degli Stati membri.
3. La Commissione conferma la sua intenzione, alla luce dell'articolo 4 dell'accordo UE-SADC, di garantire la rigorosa applicazione della protezione delle indicazioni geografiche prevista nel protocollo n. 3, ed esaminerà i risultati dell'accordo in particolare per quanto riguarda il livello di protezione delle indicazioni geografiche.
4. La Commissione prende atto delle preoccupazioni della Grecia sui risultati riguardanti la protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito dell'APE con la SADC, in particolare per quanto riguarda la DOP "feta".
5. Entro cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo UE-SADC, la Commissione europea si impegna ad avviare un processo di revisione del protocollo 3, al fine di conseguire per tutte le indicazioni geografiche dell'UE, compresa la feta, lo stesso livello di protezione.
6. Nel gestire i comitati istituzionali istituiti a norma dell'accordo, la Commissione troverà soluzioni pragmatiche per coinvolgere gli Stati membri interessati nei lavori di tali comitati, in linea con le rispettive competenze dell'UE e degli Stati membri.
7. Per assicurare agli Stati membri nonché ai produttori e agli esportatori di prodotti protetti da un'indicazione geografica, soprattutto i più vulnerabili tra di essi, sostegno nella promozione delle indicazioni geografiche, la Commissione esaminerà le possibilità offerte dal regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi.

Dichiarazione della Grecia relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

La Grecia constata che i risultati conseguiti in relazione alla protezione della DOP "feta" nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ("l'accordo") forniscono un livello minimo di protezione e, in quanto tali, non costituiscono un precedente per gli accordi commerciali futuri.

La Grecia rammenta che il formaggio "feta" è una denominazione d'origine protetta (DOP) registrata, con norme specifiche secondo cui la produzione deve avvenire seguendo un determinato metodo tradizionale in una zona di produzione chiaramente delimitata. Ricorda inoltre che il formaggio feta è l'unico prodotto elaborato conformemente ai requisiti stabiliti a livello dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1829/2002 ottenuto esclusivamente da latte di pecora con l'eventuale aggiunta di latte di capra (fino al 30%). I risultati conseguiti in relazione alla protezione della DOP "feta" nell'ambito dell'accordo non prendono in considerazione gli elementi di cui sopra e pertanto non ne garantiscono la piena protezione.

In tale contesto, la Grecia prende pienamente atto dell'impegno della Commissione a raggiungere il miglior livello possibile di protezione della DOP "feta" nell'ambito dei negoziati in corso o futuri su accordi commerciali, tenendo conto dei summenzionati elementi, e ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la DOP "feta" all'interno dell'UE ma anche nei mercati dei paesi terzi, in particolare per quanto concerne il ricorso a pratiche sleali.

La Grecia concorda con la dichiarazione della Commissione, ossia per quanto riguarda 1) l'impegno della Commissione a mantenere stretti contatti con lo Stato membro interessato durante tutti i negoziati in corso o futuri in materia di indicazioni geografiche, 2) il suo impegno a raggiungere il miglior livello possibile di protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito dei negoziati in corso o futuri, 3) la sua intenzione di garantire la rigorosa applicazione della protezione prevista nel protocollo n. 3, 4) il suo impegno ad avviare, entro cinque (5) anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo UE-SADC, un processo di revisione del protocollo n. 3, al fine di conseguire lo stesso livello di protezione per tutte le indicazioni geografiche dell'UE, compresa la feta, 5) la ricerca di soluzioni pragmatiche per coinvolgere gli Stati membri interessati nei lavori dei comitati istituzionali istituiti a norma di detto accordo e 6) il sostegno agli sforzi compiuti dalla Grecia per promuovere le indicazioni geografiche sfruttando le opportunità offerte dal regolamento (UE) n. 1144/2014.

La Grecia intende dare un seguito ai punti di cui sopra e li considera parte della buona fede relativa all'attuazione dell'accordo di partenariato economico.

Nel presentare questa dichiarazione, la Grecia ha tenuto pienamente conto della dimensione dell'accordo relativa allo sviluppo e del suo significato politico ed economico per i paesi della SADC, in particolare per quelli meno sviluppati.

Dichiarazione dell'Ungheria relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

L'Ungheria rileva che, qualora occorra modificare la propria legislazione nazionale per l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea delle parti dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che sono oggetto di competenza concorrente, siffatte modifiche saranno apportate, in ragione della natura del suo ordinamento giuridico, in concomitanza con la procedura nazionale di ratifica che l'Ungheria intende avviare rapidamente.

L'Ungheria rammenta che, ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.". Spetta pertanto al Consiglio decidere se l'applicazione provvisoria sia necessaria e quale debba esserne il preciso ambito di applicazione. L'Ungheria rileva che l'articolo 113, paragrafo 3, dell'APE concluso con gli Stati della SADC, negoziato dalla Commissione, non solo contiene un impegno relativo all'applicazione provvisoria da parte dell'UE ma anche una definizione del suo ambito di applicazione, vanificando il parere del Consiglio in materia. Decidere in merito alla necessità di applicazione provvisoria mediante il testo degli accordi e definirne il campo di applicazione specifico in mancanza di espliciti orientamenti a priori dal Consiglio può comportare dei problemi, specialmente negli Stati membri, come l'Ungheria, il cui ordinamento giuridico non consente l'applicazione provvisoria prima della ratifica. L'Ungheria è del parere che nei futuri negoziati commerciali la Commissione dovrebbe astenersi dall'utilizzare l'approccio adottato nell'articolo 113, paragrafo 3, dell'APE concluso con gli Stati della SADC, a meno che le direttive di negoziato approvate dal Consiglio invitino specificamente la Commissione ad agire in questo senso.

Dichiarazione del Portogallo e della Slovenia relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

Nel rispetto della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo e della Slovenia sulle questioni di competenza nazionale. La decisione del Portogallo e della Slovenia di essere vincolati dall'accordo è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica, in conformità con i principi e le norme costituzionali.

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 6 al 9 giugno 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 GU L 200 del 26.7.2016, pagg. 1-136	PE-CONS 20/16	Non applicabile	Non applicabile
3472 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI E ENERGIA), tenutasi a Lussemburgo il 6 e 7 giugno 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI		
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America che determina le condizioni e le regole dettagliate di accesso degli Stati Uniti d'America al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo	8285/16		
Decisione (UE) 2016/944 del Consiglio, del 6 giugno 2016, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 19-20	5977/16		
Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che determina le condizioni e le regole dettagliate di accesso del Regno di Norvegia al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo	8287/16		

Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca GU L 151 dell'8.6.2016, pagg. 1-3	9044/16
Decisione (UE) 2016/989 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal — presentata dalla Francia) GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 10-11	8317/16
Decisione (UE) 2016/990 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa — presentata dalla Grecia) GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 12-13	8318/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione da parte del Belgio dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen	6200/16
Regolamento (UE) 2016/888 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/323 recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda il versamento delle quote GU L 149 del 7.6.2016, pagg. 1-3	9209/16
Decisione (UE) 2016/968 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (programma ISA2) GU L 160 del 17.6.2016, pagg. 90-93	8155/16

Decisione (UE) 2016/916 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 02/03/2001) GU L 153 del 10.6.2016, pagg. 35-37	8163/16
Decisione (UE) 2016/949 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 159 del 16.6.2016, pagg. 1-2	8938/16
Protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	8940/16
Decisione (PESC) 2016/890 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) GU L 149 del 7.6.2016, pagg. 6-7	8483/16
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	8904/1/16 REV 1
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	8905/1/16 REV 1
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Emirati arabi uniti sulle materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	9081/1/16 REV 1
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Turchia sulle materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione	8914/1/16 REV 1

3473^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 9 e 10 giugno 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sull'approccio amministrativo per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità	9061/16
Conclusioni del Consiglio che istituiscono una Rete europea sui diritti delle vittime	8960/16
Conclusioni del Consiglio sul contrasto alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della manodopera	9373/16
Conclusioni del Consiglio sul rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	9459/16
Dichiarazione del Regno Unito e dell'Irlanda La direttiva rimpatri e il documento di viaggio europeo per i rimpatri non si applicano all'Irlanda e al Regno Unito conformemente ai protocolli (n. 19) e (n. 20) allegati ai trattati UE. Il Regno Unito desidera inoltre rilevare che non sostiene il rafforzamento del nesso tra la facilitazione del rilascio dei visti e la riammissione illustrato nelle conclusioni.	
Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire in materia di indagini finanziarie	8777/16
Conclusioni del Consiglio sulla via da seguire in vista della creazione di uno spazio europeo delle scienze forensi	8770/16
Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 23-25	5626/16

Conclusioni del Consiglio sulla relazione annuale di Eurojust per il 2015	9037/16
Decisione del Consiglio che autorizza i negoziati per la conclusione di accordi fra l'Unione europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato, e della decisione quadro 2009/905/GAI del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio	5988/16
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito sostiene il contenuto di questa proposta. Riteniamo che sia opportuno negoziare un accordo, se possibile, con la Svizzera e il Liechtenstein per consentire la loro partecipazione alle decisioni di Prüm. Apprezziamo inoltre l'aggiunta dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) quali basi giuridiche. Tuttavia, a nostro avviso il considerando 3 del progetto di decisione del Consiglio non è corretto. Esso indica che la nostra partecipazione alle decisioni 2008/615/GAI, 2008/616/GAI e 2009/915/GAI comporta la nostra partecipazione alla misura in esame. Dato che il presente progetto di decisione del Consiglio è conforme al titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si applica il protocollo 21 del TFUE e la decisione non vincolerà il Regno Unito tranne se accettiamo di parteciparvi. Il protocollo 21 non contiene alcuna disposizione che preveda la non applicazione della clausola di partecipazione nei casi in cui l'UE ha la competenza esclusiva di negoziare l'accordo proposto e il Regno Unito partecipa alla misura di base che dà luogo a tale competenza. Il Regno Unito ha comunicato l'intenzione di partecipare all'adozione di tale misura con lettera trasmessa al presidente del Consiglio in data 19 gennaio 2016. A nostro parere sarebbe stato opportuno modificare il considerando 3 per indicare che la partecipazione del Regno Unito è dovuta a tale decisione di partecipazione e non è una conseguenza automatica della nostra partecipazione alle misure di base che disciplinano le decisioni di Prüm.	
Conclusioni del Consiglio sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel 2015	8946/16
Bilancio rettificativo n. 1 del SISNET (VISION) per l'esercizio 2016	9282/16

Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate GU L 159 del 16.6.2016, pagg. 16-18	8112/16
Decisione (PESC) 2016/917 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio GU L 153 del 10.6.2016, pagg. 38-38	9312/16
Regolamento (UE) 2016/907 del Consiglio, del 9 giugno 2016, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio, e del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio GU L 153 del 10.6.2016, pagg. 1-2	9384/16
Conclusioni del Consiglio sul miglioramento della giustizia penale nel ciberspazio	9579/16
Procedura scritta conclusa il 14 giugno 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX Kosovo) GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 26-27	8457/16

3474^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) tenutasi a Lussemburgo il 16 e 17 giugno 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Posizione (UE) n. 12/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Adottata dal Consiglio il 16 giugno 2016 GU C 267 del 22.7.2016, pagg. 1–55	7532/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito sostiene appieno le finalità e gli obiettivi della proposta di direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, e ritiene che la proposta porti a miglioramenti significativi della sicurezza. Tuttavia, il Regno Unito è del parere che l'adozione finale di un atto delegato sia sproporzionata e che un atto di esecuzione sia più appropriato in quanto la questione in gioco è l'attuazione di standard internazionali, e non l'integrazione o la modifica di una parte non essenziale della legislazione. Pertanto il Regno Unito si astiene riguardo alla direttiva che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.			
Posizione (UE) n. 11/2016 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure. Adottata dal Consiglio il 16 giugno 2016 Testo rilevante ai fini del SEE GU C 253 del 12.7.2016, pagg. 1-6	8536/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione (UE) 2016/992 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 15-17	8560/16
Progetto di decisione (UE) 2016/1039 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dell'Unione europea di una proroga della deroga dell'OMC relativa al regime preferenziale autonomo per i Balcani occidentali GU L 169 del 28.6.2016, pagg. 4-5	8683/16
Conclusioni del Consiglio - Un nuovo inizio per un dialogo sociale forte	10449/16
Conclusioni del Consiglio - Risposta all'impegno strategico della Commissione per la parità di genere	10416/16
Conclusioni del Consiglio - Risposta all'elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI	10417/16

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria mantiene il suo impegno a garantire i diritti umani a tutti senza discriminazioni sulla base della Legge fondamentale. In questo contesto dichiara che l'elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI non può essere interpretato nel senso di imporre agli Stati membri l'obbligo di introdurre, nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, istituzioni che non sono conformi al loro ordinamento costituzionale o di estendere la portata di disposizioni particolari in materia di matrimonio.

L'Ungheria si richiama alla Legge fondamentale dell'Ungheria, in base alla quale il matrimonio è l'unione di un uomo e di una donna stabilita in base a una decisione volontaria. Per questo motivo dichiariamo che la visione del matrimonio esclusivamente come unione fra un uomo e una donna e il suo trattamento preferenziale in opposizione ad altre forme di convivenza non possono essere considerati discriminatori.

L'ordinamento giuridico interno ungherese garantisce ampi diritti alle persone LGBTI in conformità dei diritti umani di base e del quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea, come confermato dall'ultima relazione dell'Associazione internazionale gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuali (ILGA) del maggio 2016.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia assicura il godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBTI nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionalmente vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Manteniamo il nostro impegno a garantire i diritti umani fondamentali a tutti senza discriminazioni sulla base della legge fondamentale. In questo contesto la Polonia dichiara che l'espressione "le persone LGBTI e le loro famiglie" non è giustificata ai sensi del diritto dell'UE, in quanto il diritto di famiglia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, e non può quindi essere interpretato come l'imposizione agli Stati membri dell'obbligo di introdurre, nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, istituzioni che non sono conformi al loro ordinamento costituzionale. La Polonia si richiama all'articolo 18 della costituzione della Repubblica di Polonia secondo cui il matrimonio è l'unione coniugale di un uomo e una donna per loro consenso volontario e reciproco, nel quadro dell'ordinamento giuridico polacco. Per questi motivi la Polonia dichiara che la visione del matrimonio esclusivamente come unione fra un uomo e una donna e il suo trattamento preferenziale in opposizione ad altre forme di convivenza (coppie di fatto, comprese coppie dello stesso sesso) non possono essere considerati discriminatori. Poiché il diritto di famiglia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, e in conformità del principio di attribuzione e di sussidiarietà - nonché delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri - nessuna iniziativa dell'Unione europea può imporre ai paesi che proteggono la visione del matrimonio come unione fra un uomo e una donna, alcun obbligo che li costringa a estendere la portata di disposizioni particolari in materia di matrimonio alle coppie dello stesso sesso, anche se registrate in un altro Stato membro, o che obblighi i paesi a introdurre il riconoscimento in conformità dei diritti vigenti nel loro paese di origine.

Dichiarazione di Svezia, Danimarca, Austria e Belgio cui aderiscono Lussemburgo, Malta, Irlanda, Grecia e Portogallo

Ci ralleghiamo del fatto che il Consiglio abbia adottato, per la prima volta, conclusioni relative alla parità di diritti per le persone LGBTI nell'UE. Tuttavia avremmo preferito un messaggio più energico e ambizioso in merito al godimento dei diritti umani da parte delle persone LGBTI.

Sulla base di tali conclusioni, è quindi più importante che mai continuare a lavorare, sia all'interno che all'esterno dell'UE, per la parità di diritti e opportunità per tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, e garantire che non possano essere invocati valori culturali, tradizionali o religiosi per giustificare qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella a danno delle persone LGBTI.

Speriamo di proseguire la lotta insieme ad altri Stati membri.

Conclusioni del Consiglio - Lotta alla povertà e all'esclusione sociale: un approccio integrato	10434/16
Conclusioni del Consiglio sul miglioramento dei prodotti alimentari	10277/16
Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe dell'approccio "one health" di lotta alla resistenza agli antimicrobici	10278/16
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione europea e degli Stati membri	10315/16

3475^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Lussemburgo il 17 giugno 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 175 del 30.6.2016, pagg. 8-11	PE-CONS 23/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 175 del 30.6.2016, pagg. 1-7	PE-CONS 24/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2016 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2015	9585/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: UK: astensione
ATTI NON LEGISLATIVI			
ATTO		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "La priorità dell'UE consistente nel promuovere un'economia rurale basata sulla conoscenza è stata inficiata dalla cattiva gestione delle misure di trasferimento delle conoscenze e di consulenza"		9169/16	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 20/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'efficacia in termini di costi del sostegno UE per lo sviluppo rurale agli investimenti non produttivi in agricoltura"		9170/16	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 25/2015 della Corte dei conti europea dal titolo: "I finanziamenti dell'UE per le infrastrutture rurali: il rapporto costi-benefici può essere significativamente migliorato"		9171/16	
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2016 della Corte dei conti europea: "Occorrono ulteriori miglioramenti per garantire un'attuazione efficace della procedura per i disavanzi eccessivi"		10054/16	
Conclusioni del Consiglio sul codice di condotta (Tassazione delle imprese) - Relazione al Consiglio		9913/16	

Dichiarazione della Spagna

La Spagna concorda con la valutazione del gruppo secondo cui una parte del regime fiscale di Gibilterra è dannosa in base ai criteri stabiliti dal codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. Ritene tuttavia che la valutazione effettuata dal gruppo sia insufficiente e che durante i lavori siano stati tralasciati aspetti importanti di tale regime, in particolare quelli legati alla mancanza di trasparenza e di informazioni fiscali, il che ha limitato pesantemente l'analisi effettuata. Gibilterra non ha fornito informazioni su quante delle sue oltre diecimila società che detengono attivi siano di proprietà di persone non residenti a Gibilterra, né sui redditi percepiti da tali entità, né sulla loro origine; di conseguenza non è stato possibile determinare se tale regime sia specificamente a vantaggio di tali contribuenti.

In definitiva, le modifiche puntuali che si stanno introducendo in tale regime sono superficiali, mentre a giudizio della Spagna permangono pienamente i principali elementi pregiudizievoli che attraggono attività di entità non residenti a Gibilterra, il che peraltro stabilisce un precedente molto negativo per quanto riguarda i lavori di questo gruppo nella valutazione di regimi fiscali analoghi di altri territori e paesi terzi.

Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)
GU L 161 del 18.6.2016, pagg. 2-3

6925/16

Decisione (PESC) 2016/982 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
GU L 161 del 18.6.2016, pagg. 40-40

8980/16

Decisione (UE) 2016/1123 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di pertinenti comitati della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifiche dei regolamenti UN nn. 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 e 134, le proposte di modifiche dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte per nuovi regolamenti UN sui sistemi di assistenza alla frenata (BAS), sul controllo elettronico della stabilità (ESC), sui sistemi di controllo della pressione dei pneumatici (TPMS) e sul montaggio dei pneumatici, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulle procedure di misurazione delle emissioni dei veicoli a motore a due o tre ruote e la proposta di una nuova risoluzione speciale n. 2 (S.R.2) mirante a migliorare l'attuazione dell'accordo globale del 1998
GU L 187 del 12.7.2016, pagg. 9-12

9703/16

Decisione (UE) 2016/1790 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") GU L 274 dell'11.10.2016, pagg. 2-3	13954/15
Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 1-5	14384/15
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito accoglie con favore l'adozione delle due decisioni del Consiglio concernenti il protocollo della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e auspica una rapida ratifica dello strumento. In particolare il Regno Unito sostiene l'approccio adottato nella fattispecie dal Consiglio e dalla Commissione europea concernente l'applicazione del protocollo (n. 21) allegato ai trattati. Il Regno Unito ritiene che l'Unione non abbia competenza esterna esclusiva in relazione alle disposizioni del protocollo per la lotta al tabagismo attinenti alla giustizia e agli affari interni.	

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca vanta una forte tradizione di apertura e partecipazione al dialogo stretto con il mondo imprenditoriale in relazione alla creazione, all'elaborazione e all'attuazione della legislazione nazionale e della normativa dell'UE.

La Danimarca ritiene che tale dialogo sia uno strumento essenziale nel processo democratico per garantire che le decisioni siano adottate su basi solide.

È pertanto un problema fondamentale e di democrazia il fatto che le soluzioni derivanti dal protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco vengano sviluppate senza la partecipazione delle parti interessate del mondo imprenditoriale. La criticità sotto il profilo democratico appare specialmente in relazione allo sviluppo e all'attuazione del cosiddetto sistema di "tracciabilità e rintracciabilità" e all'introduzione di identificatori del prodotto unici e convalidanti. Nella pratica dette soluzioni saranno gestite, attuate ed eseguite dal mondo imprenditoriale interessato, che, in virtù di questo suo ruolo chiave, deve poter partecipare attivamente ai processi decisionali.

La Danimarca è in linea di massima favorevole a iniziative volte a eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, ma deve sottolineare che un dialogo stretto e democratico con le parti interessate del mondo imprenditoriale è un prerequisito fondamentale per soluzioni efficaci.

Decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio, del 17 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati
GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 6-9

14387/15

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie con favore l'adozione delle due decisioni del Consiglio concernenti il protocollo della convenzione quadro per la lotta al tabagismo e auspica una rapida ratifica dello strumento. In particolare il Regno Unito sostiene l'approccio adottato nella fattispecie dal Consiglio e dalla Commissione europea concernente l'applicazione del protocollo (n. 21) allegato ai trattati. Il Regno Unito ritiene che l'Unione non abbia competenza esterna esclusiva in relazione alle disposizioni del protocollo per la lotta al tabagismo attinenti alla giustizia e agli affari interni.

Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca vanta una forte tradizione di apertura e partecipazione al dialogo stretto con il mondo imprenditoriale in relazione alla creazione, all'elaborazione e all'attuazione della legislazione nazionale e della normativa dell'UE.

La Danimarca ritiene che tale dialogo sia uno strumento essenziale nel processo democratico per garantire che le decisioni siano adottate su basi solide.

È pertanto un problema fondamentale e di democrazia il fatto che le soluzioni derivanti dal protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco vengano sviluppate senza la partecipazione delle parti interessate del mondo imprenditoriale. La criticità sotto il profilo democratico appare specialmente in relazione allo sviluppo e all'attuazione del cosiddetto sistema di "tracciabilità e rintracciabilità" e all'introduzione di identificatori del prodotto unici e convalidanti. Nella pratica dette soluzioni saranno gestite, attuate ed eseguite dal mondo imprenditoriale interessato, che, in virtù di questo suo ruolo chiave, deve poter partecipare attivamente ai processi decisionali.

La Danimarca è in linea di massima favorevole a iniziative volte a eliminare il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, ma deve sottolineare che un dialogo stretto e democratico con le parti interessate del mondo imprenditoriale è un prerequisito fondamentale per soluzioni efficaci.

Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco GU L 268 dell'1.10.2016, pagg. 10-37	15044/13
Conclusioni del Consiglio sul seguito dato al codice doganale dell'Unione	10111/16
Conclusioni del Consiglio sulla tabella di marcia per il completamento dell'unione bancaria	10460/16
Decisione (UE) 2016/1022 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/401/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Cipro GU L 166 del 24.6.2016, pagg. 14-16	9325/16
Decisione (UE) 2016/1023 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia GU L 166 del 24.6.2016, pagg. 17-19	9328/16
Decisione (UE) 2016/1000 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2009/416/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Irlanda GU L 164 del 22.6.2016, pagg. 12-14	9329/16

3476^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2016 della Corte dei conti europea: Il ricorso delle agenzie alle sovvenzioni non è sempre appropriato o di comprovata efficacia	10017/16
Decisione (UE) 2016/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) GU L 189 del 14.7.2016, pagg. 46-47	9537/16
Dichiarazione del Consiglio sulla ratifica dell'accordo di Parigi	9855/16
Progetto di conclusioni del Consiglio su "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"	10151/16
Conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche	9721/1/16 REV 1
3477^a sessione del Consiglio dell'Unione europea(AFFARI ESTERI) tenutasi a Lussemburgo il 20 giugno 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul lavoro minorile	9813/16
Conclusioni del Consiglio sulla strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania	10134/16
Conclusioni del Consiglio su imprese e diritti umani	10136/16
Decisione (UE) 2016/1001 del Consiglio, del 20 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-America centrale in merito alle note esplicative dell'articolo 15 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra GU L 164 del 22.6.2016, pagg. 15-21	9100/16

Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra	6296/16
Dichiarazione dell'Ungheria L'Ungheria rileva che, qualora occorra modificare la propria legislazione nazionale per l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea delle parti dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC aderenti all'APE, dall'altra, che sono oggetto di competenza concorrente, siffatte modifiche saranno apportate, in ragione della natura del suo ordinamento giuridico, in concomitanza con la procedura nazionale di ratifica che l'Ungheria intende avviare rapidamente. L'Ungheria rammenta che, ai sensi dell'articolo 218 paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea <i>"Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore."</i> Spetta pertanto al Consiglio decidere se l'applicazione provvisoria sia necessaria e quale debba esserne il preciso ambito di applicazione. L'Ungheria rileva che l'articolo 139, paragrafo 4, dell'APE concluso con gli Stati partner dell'EAC, negoziato dalla Commissione, non solo contiene un impegno relativo all'applicazione provvisoria da parte dell'UE ma anche una definizione del suo ambito di applicazione, vanificando il parere del Consiglio in materia. Decidere in merito alla necessità di applicazione provvisoria mediante il testo degli accordi e definirne il campo di applicazione specifico in mancanza di espliciti orientamenti a priori dal Consiglio può comportare dei problemi, specialmente negli Stati membri, come l'Ungheria, il cui ordinamento giuridico non consente l'applicazione provvisoria prima della ratifica. L'Ungheria è del parere che nei futuri negoziati commerciali la Commissione dovrebbe astenersi dall'utilizzare l'approccio adottato nell'articolo 139, paragrafo 4, dell'APE concluso con gli Stati partner dell'EAC, a meno che le direttive di negoziato approvate dal Consiglio invitino specificamente la Commissione ad agire in questo senso.	
Dichiarazione del Portogallo Tenendo conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale riservata; la decisione del Portogallo di essere vincolato dall'accordo in conformità dei principi e delle norme costituzionali è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo nel sistema giuridico internazionale.	

Accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra	6298/16
Decisione (PESC) 2016/994 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che abroga la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 21-21	9723/16
Regolamento (UE) 2016/983 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che abroga il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 1-2	9888/16
Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza alimentare e nutrizionale	10339/16
Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) GU L 162 del 21.6.2016, pagg. 18-20	9296/16
Dichiarazione di Cipro La Repubblica di Cipro ha dato il proprio consenso alla decisione del Consiglio in oggetto con l'intesa che le modalità per il rilascio e lo scambio di informazioni classificate rispetteranno i principi di inclusione e reciprocità e che le informazioni classificate saranno a disposizione del personale di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA proveniente da tutti gli Stati membri dell'UE, senza distinzioni. Inoltre il consenso della Repubblica di Cipro alla decisione del Consiglio in oggetto non costituisce un precedente né pregiudica la posizione di Cipro per quanto riguarda il rilascio e lo scambio di informazioni classificate a/con parti terze nelle future missioni in ambito PSDC.	
Conclusioni del Consiglio sull'Artico	10172/16
Conclusioni del Consiglio sul Sahel	9807/16
Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente	10348/16

3478^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Lussemburgo il 24 giugno 2016**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti GU L 200 del 26.7.2016, pagg. 137-139	PE-CONS 22/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK
Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia GU L 186 del 9.7.2016, pagg. 1-8	PE-CONS 9/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio La presente decisione è adottata nel rispetto della dichiarazione comune adottata unitamente alla decisione 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia, che continuerà a essere considerata la base di tutte le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti la concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi e territori.			
Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi GU L 183 dell'8.7.2016, pagg. 1-29	8115/16	Unanimità (cooperazione rafforzata)	Tutti gli Stati membri favorevoli Non partecipanti: DK, EE, HU, EI, LV, LT, PL,RO, SK e UK
Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate GU L 183 dell'8.7.2016, pagg. 30-56	8118/16	Unanimità (cooperazione rafforzata)	Tutti gli Stati membri favorevoli Non partecipanti: DK, EE, HU, EI, LV, LT, PL,RO, SK e UK

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE	9869/16
Conclusioni del Consiglio su una politica di coesione più favorevole alla R&I, intelligente e semplice e, più in generale, sui Fondi strutturali e d'investimento europei	9863/16
Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della protezione dei dati da parte del Belgio	9905/16
Decisione (UE) 2016/1342 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 213 del 6.8.2016, pagg. 1-2	9751/16
Accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 213 del 6.8.2016, pagg. 3-9	9760/16
Decisione (UE) 2016/1363 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 216 dell'11.8.2016, pagg. 1-2	9771/16
Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Isole Marshall in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 216 dell'11.8.2016, pagg. 3-9	9774/16
Decisione (UE) 2016/1879 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia GU L 289 del 25.10.2016, pagg. 2-3	9777/16

Accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e gli Stati federati di Micronesia GU L 289 del 25.10.2016, pagg. 4-12	9779/16
Decisione (UE) 2016/1888 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 292 del 27.10.2016, pagg. 1-2	9782/16
Accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata GU L 292 del 27.10.2016, pagg. 3-9	9783/16
Regolamento (UE) 2016/1042 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere GU L 170 del 29.6.2016, pagg. 1-2	10166/16
Dichiarazione dell'Italia Tenuto conto della grave crisi del latte e in uno spirito di cooperazione, l'Italia non si oppone alla decisione relativa all'aumento della limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere. L'Italia ritiene tuttavia che non sia questa la soluzione corretta per risolvere la crisi nel settore del latte. Dal settembre 2015 le misure attuate, in particolare quelle finalizzate all'intervento pubblico, non sono state efficaci. In realtà, l'aumento della limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere è stato molto costoso e ha inoltre comportato un aumento dei quantitativi immagazzinati senza ottenere alcun risultato in termini di aumento dei prezzi del latte. Il reale problema resta lo squilibrio fra domanda e offerta di latte nell'Unione europea. È pertanto importante attivare, immediatamente, misure volontarie adeguate al fine di sostenere la riduzione della produzione di latte, dedicando a questa priorità risorse finanziarie del bilancio dell'UE.	

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 4/2016 della Corte dei conti europea: "L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia deve modificare i propri meccanismi operativi nonché alcuni elementi del modo in cui è concepito per conseguire l'impatto atteso"	9959/16		
Decisione (UE) 2016/1124 del Consiglio, del 24 giugno 2016, relativa alla posizione che gli Stati membri devono adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di commissione permanente di Eurocontrol, in merito alle decisioni per quanto riguarda i servizi centralizzati GU L 187 del 12.7.2016, pagg. 13-14	9694/2/16 REV 2		
Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 173 del 30.6.2016, pagg. 5-33	9708/16		
Regolamento (UE) 2016/1050 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali GU L 173 del 30.6.2016, pagg. 1-4	9707/16		
3479^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA), tenutasi a Lussemburgo il 27 e il 28 giugno 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni GU L 177 dell'1.7.2016, pagg. 9-12	8741/16	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 189 del 14.7.2016, pagg. 48-57	10167/16
Decisione (UE) 2016/1080 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ad alcune decisioni da adottare in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI) GU L 179 del 5.7.2016, pagg. 33-35	10013/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 7/2016 della Corte dei conti europea: Le modalità con le quali il Servizio europeo per l'azione esterna gestisce i propri edifici situati in varie parti del mondo	10016/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α -pirrolidinovalerofenone, α -PVP) GU L 178 del 2.7.2016, pagg. 18-20	5550/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale della Corte dei conti europea "La spesa per la dimensione esterna della politica UE di migrazione nei paesi del vicinato orientale e del Mediterraneo meridionale fino al 2014"	10021/16
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	12594/14 e 12595/14

Decisione (UE) 2016/968 del Consiglio, del 6 giugno 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (programma ISA2) GU L 160 del 17.6.2016, pagg. 90-93	10428/16
Conclusioni del Consiglio su perdite e sprechi alimentari	10730/16
Conclusioni del Consiglio sulla valutazione del piano d'azione FLEGT	10320/1/16 REV 1